

**TRIBUNALE DI VENEZIA****SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

n. 2063/2021 V.G.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone di

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - dr. dr. Lina Tosi | Presidente rel. |
| - dr. Chiara Campagner | Giudice |
| - d. Lisa Torresan | Giudice |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

a scioglimento della riserva presa all'udienza del 15/7/2021 sulla denuncia
ex art. 2409 c.c. proposta il 17/5/2021 da

con l'avv. _____ del Foro di Vicenza

nei confronti di

con l'avv. _____

con sede legale in _____

, in persona del Curatore Speciale

difesa dal curatore in proprio

dato atto che la società è costituita e difesa da un curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. in data 20/5/2021, stante il conflitto di interesse che sorge dalla natura del procedimento, imperniato sulla allegazione di gravi irregolarità foriere di danno alla società, dell'amministratore unico e legale rappresentante di _____ s.p.a., _____,

osserva quanto segue.

I ricorrenti compongono il Collegio sindacale di _____ S.p.A.; la società, operante nel campo dell'abbigliamento anche quale titolare del marchio "_____", ha depositato al Tribunale di Vicenza nel giugno 2019 ricorso per concordato preventivo, e veniva ammessa alla procedura nel luglio 2019; nello stesso turno di tempo rinnovava il Collegio sindacale, composto da allora dai ricorrenti, e nell'ottobre 2017, appena ammessa al concordato, sostituiva l'organo amministrativo con un amministratore unico nella persona del dr _____ La società ha depositato ulteriori proposte integrative di concordato e l'assemblea dei soci ha deliberato l'esercizio di azioni di responsabilità verso i precedenti organi amministrativi e di controllo e consulenti

La società vende i propri prodotti in negozi gestiti da due controllate totalitarie o pressoché totalitarie, la _____ s.r.l. e la ungherese _____ Kft.

Nel ricorso per concordato si esponevano crediti commerciali verso le società del gruppo per euro oltre 4 milioni a fronte di un fondo di svalutazione di oltre 5,8 milioni di euro.

Dedotto quanto sopra, i Sindaci additano all'attenzione del Tribunale che:

- negli esercizi 2019 e 2020 l'esposizione verso Exagon è diminuita da 2,5 milioni a 1,6 milioni; l'esposizione verso Laurentes è diminuita da 1.3 milioni a 0,8 milioni
- nel marzo 2021 risulta l'incasso di euro oltre 4,5 milioni dalle controllate ma un aumento della esposizione debitoria verso di Exagon, che passa ad euro 5,2 milioni, e verso Laurentes, che passa ad euro 2.2 milioni,

- il 13 marzo 2021 il rilievo che precede è stato inserito dal Commissario giudiziale in una relazione al Giudice delegato ai sensi dell'art. 173 l.fall.; il Tribunale ha chiesto integrazioni documentali;
- Exagon da anni non approva e deposita bilanci, i progetti predisposti mostrano dati negativi, e risulta incapiente; pur avendo essa nominato nuovo amministratore (dimissionari i precedenti dal 25/3/2021) nella persona dello stesso dr. [redacted] questi non ha ancora accettato la nomina; vi è proposta di ricapitalizzare Exagon tramite rinuncia ai crediti di € [redacted] verso di essa per oltre 2,3 milioni.

Sulla scorta di tali allegazioni i Sindaci rappresentano il timore della difficoltà o sopravvenuta impossibilità di integrale recupero dei crediti, che via via vengono ampliati dall'amministratore di [redacted] verso le controllate, e dunque il pericolo di danno per la società e per i creditori; e hanno proposto istanza generica al Tribunale per l'adozione di opportuni provvedimenti.

Si sono costituiti argomentando e documentando sia l'amministratore, che chiede l'inammissibilità o il rigetto, sia la curatela della società, rimettendosi questa alla decisione del Tribunale e suggerendo la medesima di differire la decisione a dopo che il Tribunale di Vicenza si sarà pronunciato sulla segnalazione del Commissario ex art. 173 l.fall.

Il ricorso è ammissibile, non essendo previste dalla legge preclusioni alla sua presentazione in corso di concordato, procedura nella quale la vigilanza del Commissario non esclude che gli amministratori svolgano le loro funzioni, e non viene elisa la funzione dell'organo di controllo, sì che la possibilità di commissione di gravi irregolarità, che possono sfuggire al Commissario giudiziale o comunque esulare dal suo campo di intervento, permane, e il Collegio sindacale deve e può esercitare il suo compito.

Gli è che nel presente caso l'iniziativa del Collegio è di fatto un parallelo, di poco susseguente, rispetto a quella del Commissario giudiziale: ma ciò non ne esclude la ammissibilità.

Il ricorso viene respinto non apparendo allo stato attuale sussistenti gravi irregolarità.

Si deve tenere conto della pendenza della procedura concordataria in prosecuzione di attività, che implica la perfetta ammissione di uno stato di crisi, e del fatto che i creditori saranno presto chiamati – allo stato l’adunanza è prevista al 16/9/2021 - a pronunciarsi sulla proposta, che per sua natura può comportare falcidia o dilazioni di pagamento, decretando o no la loro fiducia nel futuro della società, in un contesto di mercato piuttosto problematico.

Si deve poi ricordare che non sono allegate né esplicitamente temute attività gestorie in frode.

Innanzitutto, nelle more della presente procedura Exagon ha depositato i bilanci degli anni 2016/2019 e il suo nuovo amministratore ha accettato la nomina; e il debito residuo delle controllate è sceso, per Exagon, a 3,6 milioni, per Laurentes a 1 milione. Pertanto allo stato i dubbi sulla serietà gestoria della controllata Exagon sono oggi tacitati, mentre il flusso di incassi permane ed anzi si è rinforzato.

L’amministratore si è visto consegnare una società vincolata da un piano concordatario alla prosecuzione dell’attività.

L’impennata della esposizione creditoria verso le controllate – collegata anche, presumibilmente, alla natura della attività, che consiste nella vendita di abbigliamento e presuppone grosse forniture stagionali, che poi vengono vendute tempo per tempo: qui la fornitura fatta in inverno per la primavera/estate, – sta rientrando, e soprattutto il flusso di incassi allo stato, e da tutto il 2021, è consistente.

La possibilità di formulare una ragionevole prospettazione del *cash flow* atteso, in tempi di pandemia che vedono da oltre un anno costante il rischio e l’inverarsi di misure restrittive della stessa apertura dei negozi, e comportano anche larghe imprevedibilità sui consumi, pare invero remota. Il richiamo della Curatela, a questo proposito, al disposto dell’art. 2086 c.c. impone di ricordare che lo stato di crisi, non che essere rilevato, è anzi

conclamato, e che il ricorso ad una delle procedure di superamento della crisi è già avvenuto.

Nel concreto e quanto alla prospettiva di incasso, è vero che Exagon presenta un patrimonio netto negativo – anche a progetto di bilancio 2020 – e un consistente debito verso _____, ma il 26 aprile 2021 lo stesso Commissario giudiziale ha dato parere positivo alla ricostituzione del *capitale sociale della controllata Exagon s.r.l. con rinuncia di parte del proprio credito vantato nei confronti della stessa controllata per l'importo di Euro 2.386.066 (crediti finanziari sorti nel 2016 per Euro 1.144.994 ed i crediti sorti alla data del 20 giugno 2019 in forza del Contratto di Servizi per Euro 1.241.072"*. Se così avverrà, anche l'esposizione verso Exagon si ridurrà, senza incasso, nel pieno consenso degli organi della procedura

L'ipotesi di modificare il sistema distributivo, specie rivolgendosi a terzi, appare, nel breve termine – che è quello di cui può godere l'amministratore, essendo la società soggetta a breve alla valutazione della adunanza dei creditori – non proponibile, e la questione involge larghe valutazioni propriamente gestorie.

La stessa genericità della richiesta di intervento dell'ufficio, mancante della indicazione degli interventi che sarebbero opportuni, mostra la estrema ed oggettiva difficoltà nella quale si dibatte l'amministratore e la sostanziale impossibilità di prospettare azioni diverse da quelle trasparentemente tenute.

Le spese si possono compensare atteso che il procedimento si è svolto nel piano confronto sui fatti, condotto da tutte le parti nell'interesse fondamentale della società

p.q.m.

rigetta il ricorso; compensa le spese

Si comunichi

Venezia, 15/7/2021

Il Presidente est. dr. Lina Tosi